

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 1777 e 800-A

Relazione orale
Relatore ZICCONI

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE **(GIUSTIZIA)**

Comunicato alla Presidenza l'8 marzo 2004

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale
(n. 1777)

d'iniziativa della senatrice ALBERTI CASELLATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2002

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Norme per contrastare la manipolazione psicologica (n. 800)

**d'iniziativa dei senatori MEDURI, COZZOLINO, CRINÒ, BATTAGLIA
Antonio, BEVILACQUA, SEMERARO, D'IPPOLITO VITALE, PELLICINI,
CURTO, DEMASI, GRILLOTTI, ZAPPACOSTA, TOFANI,
GENTILE, DEGENNARO, TREMATERRA e NOCCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 2001

*del quale la Commissione propone l'assorbimento
nel disegno di legge n. 1777*

NONCHÉ SULLE

PETIZIONI

del signor Vincenzo Fontana (n. 105)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 2001

E

del signor Franco Friuli

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2001

INDICE

Parere della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	4
Disegno di legge n.1777: testo d'iniziativa della senatrice Alberti Casellati e testo proposto dalla Commissione ...	»	5
Disegno di legge n. 800, d'iniziativa dei senatori Meduri ed altri	»	6
Petizioni:		
– presentata dal signor Vincenzo Fontana (n. 105)	»	7
– presentata dal signor Franco Friuli	»	8

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sui disegni di legge nn. 1777 e 800

(Estensore: BOSCKETTO)

3 febbraio 2004

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo, osservando tuttavia che le disposizioni proposte dai disegni di legge possono presentare profili problematici quanto al rispetto del principio di tipicità della sanzione penale di cui all'articolo 25 della Costituzione e invitando la Commissione stessa a individuare una formulazione che delinei tale delitto con caratteri di maggiore differenziazione rispetto ad altre ipotesi già attualmente previste dal codice penale. Invita, altresì, la Commissione di merito a valutare l'opportunità di stabilire che le pene previste si applicano salvo che il fatto non costituisca più grave reato e di ridurre le pene previste, ovvero di sancire una migliore modulazione delle stesse.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE ALBERTI
CASELLATI

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 613 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 613-bis - (*Manipolazione mentale*). – Chiunque, con violenza, minacce, mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, al fine di fargli compiere un atto o determinare un'omissione gravemente pregiudizievoli, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove attività che abbiano per scopo o per effetto di creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, le pene di cui al primo comma sono aumentate di un terzo».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 613 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 613-bis - (*Manipolazione mentale*). – **Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione è punito con la reclusione da due a sei anni.**

Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove **o pratica** attività **finalizzate** a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, **ovvero se il colpevole ha agito al fine di commettere un reato**, le pene di cui al primo comma sono aumentate **da un terzo alla metà**».

DISEGNO DI LEGGE N. 800

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MEDURI ED ALTRI

Art. 1.

1. Chiunque, mediante violenza, minacce, suggestioni o con qualunque altro mezzo, condizionando e coartando la formazione dell'altrui volontà, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere o limitare la libertà di agire, la capacità di autodeterminazione e quella di sottrarsi alle imposizioni altrui, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

2. Costituisce aggravante se tramite i mezzi indicati al comma 1, la vittima è indotta a compiere atti lesivi o pericolosi per la propria o per l'altrui integrità fisica o psichica.

3. Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi in danno di persona minore di anni diciotto, la pena non può essere inferiore a dieci anni di reclusione.

PETIZIONE (n. 105)

Presentata dal signor Vincenzo FONTANA

Il signor Vincenzo Fontana, di Lama Polesine (Rovigo), chiede l'adozione di norme più severe contro le attività tendenti a sfruttare la credulità altrui.

PETIZIONE

Presentata dal signor Franco FRIULI

Il signor Franco Friuli, di Udine, chiede, a tutela del diritto alla salute, l'adozione di norme che limitino più rigorosamente l'utilizzazione dei mezzi di informazione per la pubblicità di maghi e guaritori.